

Le notizie sotto il riflettore in breve

N°6 -2022



SIULP



Convocazione dei tavoli tematici per l'applicazione degli istituti contrattuali e per l'apertura della negoziazione del nuovo ANQ

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale, Felice Romano, all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. in data 1° febbraio u.s.:

"Con la sottoscrizione dell'accordo contrattuale dello scorso 23 dicembre si è conclusa la parte di confronto relativa all'intesa dei temi economici ed all'introduzione delle novità normative con le quali, finalmente, si è rimossa la ultradecennale forzata inerzia che aveva ingessato gli istituti ordinamentali e le relazioni sindacali, lasciando irrisolte problematiche di assoluto rilievo.

La concreta attuazione di quanto confluito nel testo dell'ipotesi di accordo sindacale, che ora è in attesa di

SOMMARIO

- Convocazione dei tavoli tematici per l'applicazione degli istituti contrattuali e per l'apertura della negoziazione del nuovo ANQ
- Non basta il generico riferimento ad esigenze organiche e di servizio per negare l'Aggregazione temporanea ex articolo 42 bis d.lgs. 151/11
- Nuove misure del Governo su Quarantena, Green pass, scuole e turismo
- Pistola ad impulsi elettrici "Taser" - dotazione e formazione all'utilizzo
- I Poliziotti hanno diritto alla pratica legale e non può essere loro preclusa la possibilità di precostituirsi un titolo professionale futuro
- Patenti nuove scadenze

essere recepito con l'emanazione del rispettivo D.P.R., pone invero la necessità, proprio per la ricordata stasi che si trascinava sin dal lontano 2009, di recuperare, per quanto è possibile, il tempo perduto. I danni subiti dal personale in questo defatigante interregno non possono essere ulteriormente acuiti da quello che sarebbe un ingiustificato appagato rilassamento. Giacchè, infatti, la concreta attuazione delle numerose novità che discendono dall'accordo impongono una immediata attivazione dei presupposti momenti di coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori.

Circolare attuativa di accompagnamento alle intese e degli impegni assunti dall'Amministrazione

Secondo la consolidata prassi, all'indomani della sottoscrizione delle intese l'Amministrazione provvede ad elaborare una didascalica circolare per disciplinare, e munire di maggiore solidità applicativa, la attuazione delle disposizioni contrattuali. Un'incombenza che risulta oggi ancora più impellente stante la non comune serie di questioni emerse nel corso delle trattative che, non potendo essere affrontate e risolte attraverso lo strumento contrattuale, l'Amministrazione si era impegnata a regolamentare con disposizioni di natura amministrativa. Tra le varie ci limitiamo qui a richiamare la materia del trattamento economico delle missioni internazionali (per la parte di servizio prestato in ambito domestico nella stessa giornata della partenza per l'estero) e quella della tutela alla genitorialità, plasticamente riproducibile con riferimento all'art. 42 bis del D. L.vo 151/2001.

Impegni che, proprio in quanto svincolati dall'alveo delle disposizioni contrattuali ci aspettiamo vengano rispettati con solerzia e, soprattutto, con l'irrinunciabile coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Un confronto che, sempre per onorare la manifestata disponibilità, immaginiamo verrà prossimamente convocato, e in occasione del quale offiremo le nostre riflessioni mirate ad una quanto migliore riuscita dei comuni propositi di speditezza richiesta dall'ampiezza della platea dei potenziali interessati.

Apertura del tavolo di lavoro per la definizione del nuovo ANQ

Appare in primo luogo indifferibile convocare il tavolo di confronto che dovrà procedere alla profonda revisione dell'ANQ, che nella vigente stesura ha evidenziato i drammatici limiti di una impostazione disequilibrata delle relazioni sindacali. Sia quelle centralizzate, sia quelle a livello territoriale. Posto che, proprio per la reclamata esigenza di approfondire e rimeditare le consistenti criticità che si sono registrate nella prassi, la discussione richiederà prevedibilmente una consistente serie di incontri prima di addivenire ad una elaborazione condivisa, riteniamo che la prima riunione debba essere fissata a strettissima cadenza.

Criteri applicativi del neo istituito congedo solidale.

Da un punto di vista strettamente giuridico tutti gli istituti dedotti nell'ipotesi di intesa sono da intendere come immediatamente applicabili. Gli uffici territoriali, in assenza di linee guida del Dipartimento, stanno però rappresentando difficoltà interpretative, essendo revocata in dubbio anche la possibilità stessa di dare concreta attuazione alle novità contenute nel contratto in fase di perfezionamento. Una asimmetria che sta già provocando confusione e, non di meno, disutilità agli interessati. Il che vale soprattutto per l'istituto del congedo solidale, che, a tenore dell'art. 22 dell'intesa in menzione potrà essere utilizzato per l'assistenza e la cura dei figli minori.

La struttura del dispositivo normativo, che a causa di difficoltà emerse nel corso nei lavori preparatori non è stato possibile adattare alle peculiari esigenze del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, può a nostro sommo avviso essere integrata nella fase esecutiva. Soprattutto con riferimento ai presupposti richiesti ai fini della fruizione. Va quindi asseverato con urgenza l'approntamento degli opportuni chiarimenti."

Polizza sanitaria e tutela legale

Non ci sembra serva insistere per significare le aspettative nutrite dall'intera categoria che sta soffrendo incresciose penalizzazioni derivanti dal mancato riconoscimento di forme di tutela che vengono invece regolarmente concesse a tutti gli altri lavoratori. Un paradossale disallineamento che non consente di tergiversare oltre.

Di talché siamo a chiedere l'immediata convocazione delle rappresentanze sindacali per poter conoscere non solo i tempi entro i quali si potrà, finalmente, consolidare le salvaguardie di cui siamo a discutere, ma anche per poter avere voce in capitolo quanto alla definizione dei capitoli delle rispettive polizze.

Confidiamo che la presente sollecitazione venga riscontrata con ogni consentita urgenza, e restiamo pertanto in attesa che vengano calendarizzate le rispettive riunioni. "

Non basta il generico riferimento ad esigenze organiche e di servizio per negare l'Aggregazione temporanea ex articolo 42 bis d.lgs. 151/11



L'eventuale provvedimento di diniego del beneficio previsto dall'articolo 42 bis d.lgs. 151/11 deve essere supportato da un adeguato apparato motivazionale essendo insufficiente il generico riferimento ad esigenze organiche e di servizio.

Il principio di diritto è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) nella sentenza n. 00741/2022 del 2 febbraio 2022 a conclusione del procedimento azionato da un dipendente della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata rigettata l'istanza

di assegnazione temporanea dal IV Reparto Mobile di Napoli alla Questura di L'Aquila.

La sentenza che ci occupa è particolarmente importante per due ordini di motivi:

In primo luogo, poiché con essa il TAR Campania inverte una rotta interpretativa con cui, in passato, aveva avallato la tendenza dell'Amministrazione della P.S. a rigettare le richieste del beneficio di cui all'art. 42-bis d.lgs. 151/11

In secondo luogo, perché la decisione del TAR Campania sopraggiunge in un contesto normativo alterato, con un colpo di mano dall'Amministrazione, attraverso il comma 31-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, introdotto dall'art. 40, lettera q), del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172 il quale dispone che *"al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42 -bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche e di servizio"*

Il Tribunale Amministrativo Napoletano ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, all'esito della valutazione delle ragioni addotte dal ricorrente.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina l'istituto, il Tribunale osservava che la Amministrazione aveva rigettato la domanda atteso che "il IV Reparto Mobile della Polizia di Stato di Napoli soffre di una carenza organica sia per quanto riguarda il ruolo assistenti e agenti che nel totale dell'ufficio, rispettivamente dell'11% e del 10% superiore alla Questura di L'Aquila che soffre di una carenza del 9% nel ruolo del dipendente ma risulta avere un sovra organico dell' 1% del totale dell'ufficio" e che la assegnazione avrebbe, pertanto, determinato una vacanza non ripianabile in un reparto particolarmente importante e con gravose esigenze di servizio, più complesse rispetto a quelle connotanti la sede de L'Aquila.

Al riguardo, i Giudici amministrativi, nel richiamare le statuizioni precedentemente rese dal Consiglio di Stato nella ordinanza cautelare (n. 4713/2021) ed eseguite dall'Amministrazione, solo all'esito della azione di ottemperanza esperita dal ricorrente, hanno evidenziato come la giurisprudenza più recente della stessa Sezione (cfr. ordinanza 27 gennaio 2021, n. 310) è dell'avviso per cui l'interpretazione delle disposizioni dettate dall'art. 42-bis deve essere effettuata "tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze armate e di tutti i Corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile", consentendo "alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'istante e con l'insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall'ordinamento" (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961);

Pertanto, *"la motivazione del provvedimento di diniego di trasferimento temporaneo in prime cure avversata, alla luce delle richiamate coordinate interpretative, non pare, prima facie, porre in luce la presenza di esigenze organiche e di servizio aventi rilievo insuperabilmente ostativo al richiesto trasferimento, considerato che - ferma l'esistenza di problemi di carenza di organico non solo nella sede di attuale assegnazione dell'interessato, ma anche nella sede da quest'ultimo richiesta (quantunque con minore consistenza numerica) - dalla stessa motivazione non sembrano emergere, ad un primo sommario esame, specifiche esigenze relative al servizio svolto dall'appellante presso l'attuale sede di lavoro, tali da compromettere (o, almeno, da pregiudicare) la funzionalità del servizio in caso di trasferimento (anche in ragione dell'elevato numero di Assistenti della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto Mobile di Napoli)"*.

In questa ottica, come già sentenziato (CdS, Sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1368) se *"l'Amministrazione può tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'interessato ovvero con l'insostituibilità delle mansioni da questi svolte nella sede di appartenenza"*;

- *nondimeno tali generali esigenze organizzative non possono "banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico"*.


In definitiva, secondo i Giudici, ambedue le sedi (quella di provenienza e quella agognata dal ricorrente) sono connotate da una simile carenza di organico per quanto attiene al ruolo di appartenenza del ricorrente (11% Napoli e 9% L'Aquila); e pertanto la assegnazione temporanea del ricorrente è, dunque, funzionale anche alla attribuzione di un beneficium ad una sede che allo stesso modo risulta afflitta da deficit di personale della qualifica posseduta dal ricorrente, e pertanto, sotto tale aspetto;

- nessuna speciale mansione risulta in concreto attribuita al ricorrente presso la sede di Napoli, ciò che rende fungibile e, dunque, surrogabile la sua posizione;

- non sono ravvisabili, nel caso di specie, concrete e speciali esigenze di servizio, aventi pregnanza tale da rendere recessivo l'interesse azionato da ricorrente, relativo alla cura alla crescita del figlio minore di tre anni, presidiato dalle norme invocate dal ricorrente.

In definitiva *"irragionevole e violativa del principio di proporzionalità si appalesa la gravata determinazione, comechè non adeguatamente motivata e contrastante con gli stessi elementi di fatto certati in sede istruttoria, nella misura in cui si è provveduto a sacrificare gli interessi azionati dal ricorrente - massimamente in favore del figlio minore, oltre che della di lui madre - sull'altare di esigenze di servizio solo genericamente allegate, e tuttavia non effettivamente percepibili ed anzi contrastanti con le risultanze istruttorie, da cui non emerge il serio vulnus che dalla invocata assegnazione temporanea riverrebbe al reparto di appartenenza"*.

Nuove misure del Governo su Quarantena, Green pass, scuole e turismo



Il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo decreto con ulteriori misure anti Covid. Si tratta un alleggerimento riguardante Dad, quarantene e Green pass.

Nel dettaglio, le norme inserite nel nuovo decreto.

In primis, considerato che le autorità sanitarie non ravvisano la necessità di quarta dose, i green pass rilasciati dopo la terza dose avranno validità illimitata. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi è guarito dal Covid e ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi).

Per quel che concerne le scuole, in quella primaria, da 6 a 12 anni, la didattica a distanza sarà prevista solo per i non vaccinati e a partire dal quinto caso di positività in poi. Al primo caso di positività, invece, scatta solo l'obbligo di autosorveglianza.

Nella scuola secondaria si passerà alla didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati. Le nuove regole prevedono che dal secondo caso in poi i vaccinati con terza dose e i guariti restino in classe mentre per i non vaccinati si sospenda la didattica in presenza per cinque giorni.

Per il rientro a scuola dopo il periodo di quarantena basterà il tampone fai da te. "In caso di utilizzo del test antigenico automministrato – recita il testo – l'esito negativo è attestato con autocertificazione".

Nella scuola per l'infanzia (materne) i bambini, che in quella fascia d'età per lo più non sono vaccinati, rimangono a scuola fino al quinto contagiato della propria classe/gruppo, dopodiché restano a casa in quarantena per 5 giorni, rientrando con tampone antigenico gratuito, prescritto dal proprio pediatra.

Gli stranieri che vengono in Italia da paesi con regole vaccinali diverse dalle nostre potranno accedere alle strutture ricettive e a tutte quelle attività in cui è richiesto il Green pass rafforzato effettuando un tampone antigenico.

Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Al momento il sistema dei colori resta, niente stop di zone gialle e arancioni. Questo significa che l'abolizione delle mascherine all'aperto dall'11 febbraio vale solo per le zone bianche.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Pistola ad impulsi elettrici "Taser" - dotazione e formazione all'utilizzo



Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale, Felice Romano, al Dipartimento della P.S.: in data 1° febbraio u.s.:

"Dallo scorso mese di dicembre, il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al tiro di Nettuno ha avviato il 2° corso di abilitazione all'utilizzo e all'insegnamento della pistola ad impulsi elettrici, riservato agli istruttori di tiro presenti sul territorio nazionale, quali successivi formatori dei colleghi che andranno ad utilizzare il dispositivo nelle sedi di riferimento.

Di seguito a ciò, nelle varie province interessate alla formazione del personale che dovrà utilizzare la pistola ad impulsi elettrici, è stata data giusta priorità al personale degli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, agli Uffici Controllo del Territorio e alle Squadre Mobili.

Tuttavia, poiché la circolare organizzativa dei corsi di formazione non è stata partecipata alle OO.SS., non sono al momento chiari i termini di addestramento e le prospettive riguardanti i modi e i tempi previsti per la formazione dei colleghi delle Specialità e dei Reparti Speciali che, nei propri ambiti, partecipano quotidianamente al controllo del territorio e alla sicurezza pubblica.

Quanto accaduto pochi mesi fa alla Stazione Termini di Roma, allorquando un cittadino ghanese brandendo violentemente un grosso coltello mise in forte pericolo la sicurezza dei viaggiatori e dei cittadini, rappresenta solo uno dei tanti esempi che potremmo portare. In quella occasione, tutt'altro che isolata, i colleghi essendo ancora sprovvisti di dotazioni come il "taser", altro non hanno potuto che usare gli unici strumenti che avevano in dotazione: sfollagente e arma di ordinanza.

In quella circostanza, purtroppo, l'infruttuoso esito dell'utilizzo dello sfollagente non ha lasciato altra scelta ai colleghi della Polizia Ferroviaria che ricorrere all'arma di ordinanza, quando il violento si stava scagliando contro i poliziotti per colpire con il coltello.

La possibilità di potersi avvalere di uno strumento non letale, come appunto la pistola ad impulsi elettrici, avrebbe permesso di arrestare sicuramente il comportamento tanto violento, quanto pericoloso, senza essere costretti a far fuoco.

Non sfruttare la tecnologia che oggi ci offre la possibilità di utilizzare strumenti moderni ed efficaci, come la pistola "taser", estendendo la formazione e la dotazione al personale di tutti gli uffici della Polizia di Stato sarebbe miope, poiché questo strumento rappresenta una possibilità ulteriore e suppletiva rispetto a quelle tradizionali che, specie in ambienti d'azione ristretti e assai frequentati, come treni, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali e aeroporti, limiterebbe al massimo quel che sono definiti danni collaterali.

Ecco perché siamo a sollecitare, con ogni consentita urgenza, la dotazione delle pistole ad impulsi elettrici a tutti i colleghi che sono impegnati o che potrebbero essere impegnati a garantire la sicurezza sul territorio nazionale, inserendo nelle priorità, oltre le Squadre Mobili, gli uffici Prevenzione e del Controllo del territorio, anche tutti gli uffici delle Specialità, dei Reparti Speciali e della Frontiera demandati al controllo del territorio e alla sicurezza pubblica.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti."

I Poliziotti hanno diritto alla pratica legale e non può essere loro preclusa la possibilità di preconstituirsì un titolo professionale futuro



Il principio è stato ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con la decisione n. 334/19 R.G del 21 ottobre 2021.

La decisione riveste una grande importanza poiché, nonostante la presenza di rilevanti precedenti Giurisprudenziali, i Consigli dell'ordine territoriale rigettavano le richieste di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati avanzati da appartenenti alle forze dell'ordine sul presupposto che l'appartenente alle forze dell'ordine ha il dovere di denunciare ai superiori

e all'autorità giudiziaria competente la notizia criminis e che tale dovere confligge con il dovere di segretezza, riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo, e che tale conflitto non può essere eluso neppure dall'adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica forense.

Il ricorso è stato proposto da un dipendente della Polizia di Stato per l'annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione dello stesso nel registro dei Praticanti Avvocati, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.

Il diniego era stato motivato con l'argomentazione che l'attività lavorativa svolta in seno alla Polizia di Stato- Specialità Polizia Postale e delle Comunicazioni- costituisse motivo ostativo a causa del potenziale conflitto di interessi.

Il Consiglio ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato osservando che, al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez.un. 28170/200) ha ritenuto che le incompatibilità di cui all'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 non si applicano ai praticanti avvocati ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati, e ciò vale anche per gli appartenenti all'arma dei Carabinieri.

Con detta decisione, secondo il Consiglio, si è ritenuto che il rischio di un conflitto di appartenenza sia limitato e rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Ulteriore correttivo si ritiene possa essere individuato nell'esclusione del patrocinio sostitutivo.

Secondo il Consiglio, dunque, non sussistono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza, con la quale è stato quindi riconosciuto che la pratica legale svolta da agenti o funzionari di P.S. mantenga una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione all'albo, poiché consente loro la possibilità di preconstituirsì un titolo professionale futuro.

**servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



Patenti nuove scadenze



Con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato d'emergenza per la pandemia in atto, è stata prolungata la scadenza di ogni patente e CQC, nonché dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità. Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emanato la circolare n. 39841 del 27 dicembre 2021 per armonizzare le nuove scadenze nazionali al regolamento UE n. 2021/267 che, tra l'altro, aveva già prorogato di 10 mesi la validità delle patenti di guida nei Paesi dell'Unione Europea.

Per le **patenti ancora da conseguire** sono in vigore le seguenti proroghe: per l'esame teoria, chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l'ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda - fogli rosa - i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Per le **patenti scadute e da rinnovare** sono previste nuove scadenze:

- per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).
- per circolare negli altri Paesi membri dell'UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza:
 - tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale
 - tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021
 - tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale.

Le proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.

Per la **revisione dei veicoli** sono attualmente in vigore le seguenti scadenze:

- i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 - articolo 5).
- Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP.

Sul sito servizi.siulp.it